SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo diserbo facile».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 6 novembre 2012 dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato COMPO DISERBO FACILE, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top CL registrato al n. 15096 con D.D. in data 19 ottobre 2011, modificato successivamente ai sensi del DPR 55/2012 in data 30 settembre 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gliphogan Top CL registrato al n. 15096;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO DISERBO FACILE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Monsanto Europe S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).

Il prodotto è confezionato nello stabilimento dell'impresa:

Irca Service SpA – Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15619.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COMPO DISERBO FACILE

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: COMPO AGRO Specialities Srl – Cesano Maderno (MB)

Registrazione del Ministero della Salute n .... Del .....
Confezioni: 100 ml
Partita n °vedi timbro
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
COMPO DISERBO FACILE è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.

COMPO DISERBO FACILE non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con **COMPO DISERBO FACILE**, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen.
AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patate, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), *Oriza sativa* var. silvatica (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Seneciò), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : *Agropyron repens* (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
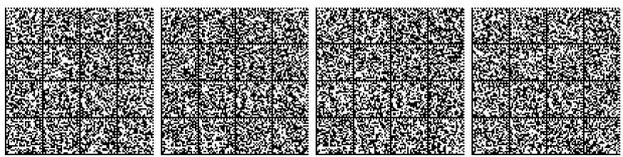
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

4 DIC. 2012

COMPO DISERBO FACILE

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: COMPO AGRO Specialities Srl – Cesano Maderno (MB)

Registrazione del Ministero della Salute n .... Del .....
Confezioni: 100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

13A04139

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Multi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 14 novembre 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MULTI contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Gat Tessla 25 WG registrato al n. 14629 con D.D. in data 15 dicembre 2010 modificato successivamente con decreto in data 18 ottobre 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gat Tessla 25 WG registrato al n. 14629;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MULTI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,100 – 0,250 – 0,500 – 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" SA ul. Chemikov 1 37-310 - Nowa Sarzyna (Polonia);

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Chemia Spa - Via Statale 327, 44047 , Dosso (FE);

Sti Solfotecnica Italiana – Cotignola – (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15653.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MULTI

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo; asparago, cereali (frumento, orzo) e tappeti erbosi.

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . g. 25
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da
Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n................ **del** ....

Stabilimenti di produzione: Chemia SPA, SS 44047 Dosso (Fe)/ **S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.** 48010 Cotignola (Ra)/ Zaklady Chemiczne **"Organika-Sarzyna"** S.A. ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna, Poland

Taglie: Kg 0,100-0,250-0,500-1-5 **Partita n.**:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Attendere 24 ore prima di far rientro nelle zone trattate. Per lavorazioni agricole, tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Segnalare l'uso del prodotto su tappeti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'area trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
MULTI è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. MULTI può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia* spp.*)* alla dose di 40-50 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare MULTI anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o 'Mal bianco' alla dose di 40-50 g/hl.
- contro la 'Maculatura bruna' del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro la Monilia *(Monilia* spp.*)* e la Botrite alla dose di 50-75 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Vite:
- contro "Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc,)

Melone,Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 50g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago:
- contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 50 g/hl intervenendo ogni 7-10 giorni. Impiegare MULTI esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Frumento, Orzo:
MULTI si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
- contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
- contro l'Oidio o "Mal bianco", Ruggini (*Puccinia* spp.), Rincosporiosi (*Rhynchosporium* spp.), Elmintosporiosi, Septoria (*Septoria* spp.) dalla fase di inizio levata alla spigatura.
- contro le Fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura.

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani* alle dosi: 1.5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali precritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero, carciofo; 3 giorni per cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, su frumento e orzo trattamento sino alla fine della fioritura.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improrio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore non puo' essere riutilizzato. non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MULTI

Fungicida sistemico per pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo, asparago, cereali (frumento e orzo) e tappeti erbosi.
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

COMPOSIZIONE
- Tebuconazolo puro................. g 25
-Coformulanti q.b. a................ g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Rappresentata in Italia da
Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n........... del ....

Stabilimenti di produzione: **Chemia SPA**, SS 44047 Dosso (Fe)/ **S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.** 48010 Cotignola (Ra)/ Zakłady Chemiczne "**Organika-Sarzyna**" S.A. ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna, Poland

Taglie: g. 100 **Partita** n.:.........

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epaltico e/o renale Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Attendere 24 ore prima di far rientro nelle zone trattate. Per lavorazioni agricole, tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Segnalare l'uso del prodotto su tappeti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'area trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 DIC. 2012
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
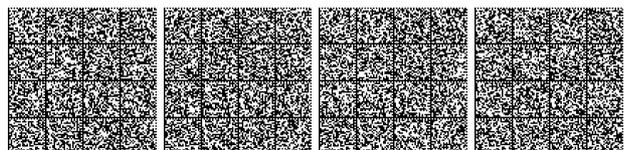
13A04137

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Anser WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ANSER WG, contenete la sostanza attiva fosetil alluminio, uguale al prodotto di riferimento denominato Alial WG registrato al n. 13817 con D.D. in data 12 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Alial WG registrato al n. 13817;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;
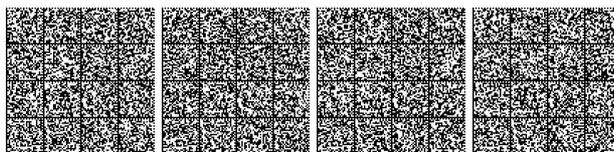
Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ANSER WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 – 250 – 500; kg 1 –2 - 5 – 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana SpA – via E. Torricelli, 2 – Cotignola (RA).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Limin Chemical Co., Ltd – Economic Development Zone – Xinyi, Jlangsu (Cina);

Jiangsu March Chemicals Co. Ltd – Industry Zone - Guan Nan County, Lian Yun Gang, Jiangsu (Cina);

Schirm Gmbh – Mecklenburger Str. 229 – 23658 Luebeck (Germania);

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento:

Sinapak srl – Stradella (PV).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15656.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
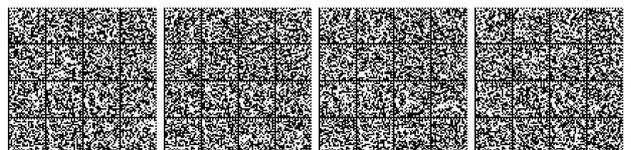
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ANSER WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

ANSER WG Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ....

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SCHIRM GmbH
Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)
LIMIN CHEMICAL Co., LTD.
Economic Development Zone – Xinyi, Jiangsu (Cina)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK S.r.l.** – Stradella (PV)

Partita n. Contenuto: **g 100-250-500; kg 1-2-5-10-20**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ANSER WG è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (2,5-4,5 kg di prodotto/ha). Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa sospensione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.
VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua (0,75-3,3 kg di prodotto/ha). Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. È opportuno utilizzare ANSER WG in miscela con fungicidi di copertura (es. Mancozeb o Folpet) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb. Non è compatibile con prodotti rameici. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulali deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI; 28 GIORNI PER UVE DA VINO E POMACEE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .... 20 DIC. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ANSER WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

ANSER WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)
LIMIN CHEMICAL Co., LTD.
Economic Development Zone – Xinyi, Jangsu (Cina)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: **SINAPAK S.r.l.** – Stradella (PV)

Partita n. Contenuto: **100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 20 DIC. 2012

13A04138

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 2013.

Determinazione dei diritti per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva per l'aeroporto di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche podestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 (*G.U.* n. 166 del 18 luglio 2000), con il quale sono stati determinati i contributi per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva;

Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003 (*G.U.* n. 126 del 3 giugno 2003), con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 (*G.U.* n. 169 del 21 luglio 2004), 23 dicembre 2004 (*G.U.* n. 50 del 2 marzo 2005) e 13 luglio 2005 (*G.U.* n. 221 del 22 settembre 2005), relativi alla fissazione provvisoria dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva in ambito aeroportuale, con i quali è stata prorogata la validità dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra e sono stati definiti i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (*G.U.* n. 221 del 22 settembre 2005), con il quale è stato fissato l'ammontare del canone concessorio, dovuto all'erario dal concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (*G.U.* n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale sono stati fissati provvisoriamente i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Forlì e Parma;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (*G.U.* n. 212 del 12 settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva rimane provvisoriamente fissata ai valori determinati, rispettivamente, nella tabella A del decreto ministeriale 14 marzo 2003, nella tabella 1 del decreto ministeriale 13 luglio 2005 e nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-*duodecies* che prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri – lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori – individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate;

Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC è stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, così come previsto nel medesimo art. 11-*duodecies* della sopra citata legge;

Visto l'art. 11-*nonies*, comma *a)* della citata legge n. 248/2005 che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;
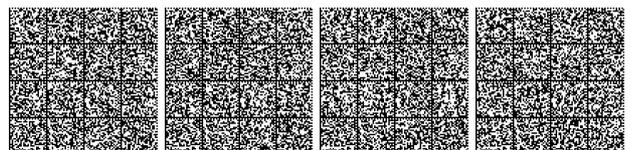
Visto altresì l'art. 11-*nonies*, comma *b)*, che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;

Considerato che, l'aeroporto di Bolzano ha già attivato i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, in ossequio al regolamento (CE) n. 2320/2002;

Considerato che la società di gestione dell'aeroporto di Bolzano con propria nota n. 787/11/MKR/amr del 5 settembre 2011 ha invitato l'ENAC a definire un corrispettivo finalizzato all'espletamento del servizio di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva;

Considerato che l'ENAC con comunicazione n. 134069/EAN del 18 ottobre 2011 ha richiesto alla società ABD – Aeroporto di Bolzano la trasmissione di un'articolata documentazione, di natura sia tecnica che economica;

Vista la nota 72758/ENAC/EAN del 7 giugno 2012 con cui l'ENAC ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la determinazione del corrispettivo, in esito alla nota della società di gestione del 9 marzo 2012;

Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, richiesta all'ENAC con nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-*duodecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata determinata sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto», anche per l'aeroporto di Bolzano, la tariffa per i controlli di sicurezza effettuati sul 100% dei bagagli da stiva, che risulta integralmente rispondente ai criteri fissati dalla delibera Cipe 38/07, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.3;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, art. 11-*nonies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, nonché del decreto ministeriale di cui all'art. 11-*duodecies* del medesimo decreto-legge, la tariffa per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva nell'aeroporto di Bolzano è determinata in misura pari ad € 1,69;

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 avrà validità fino alla stipula del contratto di programma tra il gestore aeroportuale e l'ENAC, redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-*nonies* della legge di conversione citata al precedente comma.

Art. 2.

1. L'importo di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A04151

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2013.

Proroga dei termini, di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorità «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
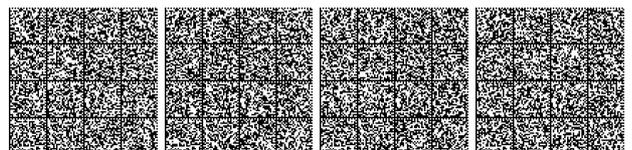
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/09;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto 23 giugno 2011) riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2012 con cui è stato prorogato al 31 giugno 2012 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2012 con cui è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Vista la nota dell'8 marzo 2013 con la quale la società ISAB Energy srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 30 settembre 2013 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere;

Vista la nota dell'8 marzo 2013 con la quale la società Sarlux srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6;

Considerata la complessità delle condizioni da verificare per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale, tenuto conto che gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate e complesse;

Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata e di mantenere la flessibilità riconosciuta con il decreto 28 giugno 2012 con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6;

Ritenuto necessario aggiornare con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, alcuni dei parametri previsti all'allegato 2 del decreto 23 giugno 2011 per il calcolo dei costi associati alla vigenza della convenzione ai fini della verifica di convenienza economica per il sistema, in considerazione delle modificate condizioni di riferimento per i medesimi parametri;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2013.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è modificato l'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema.

3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 16

13A04144
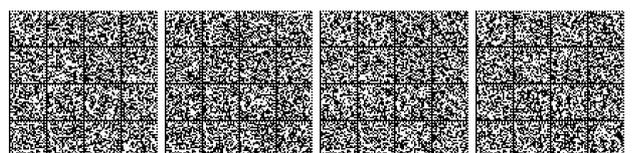
DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Victoria 95 - Soc. coop. a r.l.», in Noicattaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005, n. 131/2005, con il quale la società cooperativa «Victoria 95 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in pari data, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 28 marzo 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Angelo Schittulli, nato a Bari il 21 aprile 1974 ed ivi domiciliato in via Principe Amedeo n. 25, in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04142

DECRETO 24 aprile 2013.

Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, sono modificate le modalità di aggiornamento, a conguaglio e in acconto, del valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip n. 6/92, sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui l'Autorità formula la proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, ai sensi della citata legge n. 99/2009, tenendo conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione della regolazione in materia di trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui al «Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (delibera ARG/gas 64/09);

Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui «la Sezione ritiene che l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012) con cui in attuazione dell'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09, sono state modificate le modalità di determinazione del CEC tenuto conto dell'evoluzione
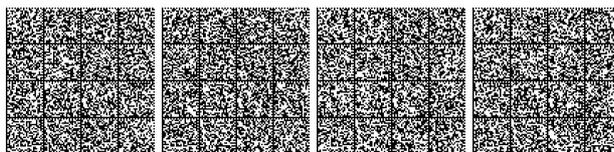
dell'efficienza di conversione e sono stati definiti i valori di conguaglio del CEC per il 2011 e di acconto per il 2012;

Vista la deliberazione 13 dicembre 2012 – 535/2012/I/EEL con la quale l'Autorità formula una proposta per la modifica delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dalla prima annualità utile tenuto conto delle recenti evoluzioni del mercato gas, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC;

Vista la nota del 21 gennaio 2013 con cui l'Autorità, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, ha quantificato il valore di conguaglio per l'anno 2012 applicando le nuove modalità di cui al decreto 20 novembre 2012;

Considerato che è tutt'ora in corso l'istruttoria per la valutazione della proposta di cui alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012 - 535/2012/I/EEL, al fine di un'applicazione nell'ambito delle previsioni dettate dal citato art. 30, comma 15, della legge n. 99/2009;

Visto che le nuove modalità proposte dall'Autorità per la determinazione del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del calcolo del CEC riguardano il bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, che ha assunto la configurazione a regime, aperta agli scambi tra utenti, nel mese di aprile 2012;

Considerato che, in relazione alle modalità tipiche di approvvigionamento e contrattualizzazione del combustibile degli operatori industriali, la prima annualità utile cui poter riferire le modifiche appare il 2013;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei valori di conguaglio della componente CEC per l'anno 2012 in adempimento delle disposizioni di cui al decreto 20 novembre 2012, ferma restando la necessità di modifica delle modalità di aggiornamento a partire dall'anno 2013 per tener conto dell'evoluzione del mercato gas;

Decreta:

Art. 1.

Definizione del valore di conguaglio del CEC per il 2012

1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 42,41 c€/mc, come risultante dalla somma delle seguenti tre componenti:

a) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CEC^{gas}, pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{gas}, ciascuno pari al corrispettivo QE_t di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera *b)*, del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. Tale componente è pari al a 36,49 c€/mc;

b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CEC^{com}, pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC_t^{com}, ciascuno apri al corrispettivo QCI di cu all'art. 6, comma 6.1, lettera *a)* del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. Tale componente è pari a 3,58 c€/mc;

c) componente relativa al trasporto CEC^{trasp}, pari alla media aritmetica dei valori mensili CEC_m^{trasp} calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo. Tale componente è pari a 2,34 c€/mc.

2. Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valore del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definito dal decreto 20 novembre 2012, è pari a:

9,63 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio prima del 1997;

9,12 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

8,78 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

8,44 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2001.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento valgono le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico affinché provvedano a darne pubblicità mediante i propri siti internet.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: PASSERA

13A04143

DECRETO 29 aprile 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Maria SS. del Carmine società cooperativa sociale», in Nola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.D. 4 febbraio 2013 n. 04/SGC/2013 con il quale per la società cooperativa "Maria SS. del Carmine Società Cooperativa Sociale", con sede a Nola (NA) è stata prorogata la gestione commissariale fino alla data del 31 marzo 2013 e l'avv. Bruno Mercurio ne è stato confermato Commissario Governativo;
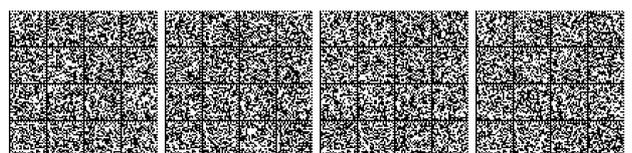
Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo nella relazione del 12 aprile 2013 con la quale chiede un'ulteriore proroga, al fine di portare a termine la procedura di regolarizzazione, già avviata, per l'iscrizione all'Albo delle cooperative;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione dell'Ente, così come già esposto nell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa "Maria SS. del Carmine Società Cooperativa Sociale", con sede a Nola (NA) - C.F. 03999141215, è prorogata sino al 30 settembre 2013.

Art. 2.

All'avv. Bruno Mercurio sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04140

DECRETO 29 aprile 2013.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001;

Visto il D.M. 31 maggio 2001 con il quale la Società Cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (NA) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto i DD.MM. rispettivamente del 10 giugno 2002, 19 giugno 2003, 24 dicembre 2003, 1° luglio 2004, 13 gennaio 2005, 26 luglio 2005, 2 marzo 2006, 15 settembre 2006 e 26 aprile 2007 con i quali la procedura gestita dal dott. Ermini è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il D.M. GAB. N.494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del predetto dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il D.M. 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi ed il dott. Francesco Gioiello è stato confermato Commissario Governativo;

Visti i Decreti Direttoriali rispettivamente del 24 aprile 2009, 6 luglio 2009, 23 dicembre 2009, 1° luglio 2010, 6 dicembre 2010, 20 luglio 2011, 30 marzo 2012, 27 giugno 2012, 16 gennaio 2013 con i quali la procedura è stata prorogata sino al 31 marzo 2013, con conferma del medesimo Commissario Governativo dott. Francesco Gioiello;

Vista la relazione datata 8 aprile 2013 e la successiva richiesta di proroga datata 17 aprile 2013, trasmessa dal commissario governativo dott. Francesco Gioiello che qui si intende richiamata;

Considerata la rilevanza sociale ed ambientale della situazione. unitamente alla volontà espressa dalla maggioranza dei soci con l'adesione al programma di risanamento;

Tenuto conto dell'attività già posta in essere nonché delle comunicazioni inoltrate dal SUNIA,

Preso nota delle comunicazioni dell'avv. Pasqualina Daniela Russo;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale, al fine di stipulare ulteriori atti notarili di assegnazione in proprietà degli alloggi a favore dei soci ed approfondire la problematiche residue onde scongiurare l'apertura di una procedura concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (NA) è prorogata fino al 30 giugno 2013.

Art. 2.

Al dott. Francesco Gioiello sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04141
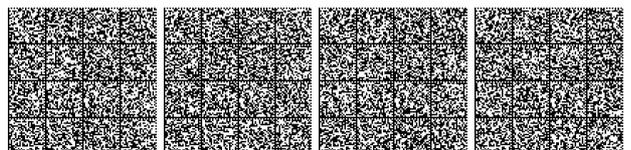
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GIUSTINO FORTUNATO» DI BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il D. M. 13 aprile 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2006 concernente l'istituzione dell'Università Telematica non statale «Giustino Fortunato»;

Viste le modifiche dello Statuto dell'Università Telematica non statale «Giustino Fortunato» apportate con D.R. n. 22/07 del 29 maggio 2007 e con D.R. n. 24/08 del 23 settembre 2008, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 2007 e n. 241 del 14 ottobre 2008;

Visto il verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2009 che ha deliberato la modifica all'art. 29 dello Statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4474 del 15 dicembre 2009 con la quale lo stesso Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Visto il decreto rettorale n. 19/09 del 14 dicembre 2009 che ha emanato la modifica all'art. 29 dello Statuto;

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2011 che ha deliberato di apportare ulteriori modifiche al vigente Statuto;

Viste le osservazioni formulate dal Miur, Ufficio I, con nota del 9 marzo 2012, prot. n. 1302, assunta al protocollo di Ateneo al n. 171/g/12 del 20 marzo 2012;

Vista la delibera n. 1 del 18 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità tutti gli articoli riformulati alla luce delle osservazioni ministeriali;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto dell'Università degli studi «Giustino Fortunato» - Telematica secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 21 dicembre 2012

Il rettore: FANTOZZI

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GIUSTINO FORTUNATO» - TELEMATICA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

1. È istituita l'Università degli Studi «Giustino Fortunato» - Telematica, di seguito denominata Università, con sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario nonché del presente Statuto.

2. L'Università ha personalità giuridica, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006 e dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'Università è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Fonti di finanziamento

1. L'Università è promossa e sostenuta dall'Associazione E.F.I.R.O, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai mezzi necessari per il funzionamento.

2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.

Art. 3.

Sede

1. L'Università ha sede legale ed operativa in Benevento.

2. L'Università, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati.

Art. 4.

Principi generali

1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.

2. L'Università si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attività alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione Italiana, alla Costituzione dell'Unione Europea, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

3. Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella società globale.

4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualità e del merito.

5. Promuove la sperimentazione delle più innovative modalità didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attività di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalità telematica in modo prevalente.

6. L'Università ispira la propria attività ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico.

7. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa.

8. Nei casi ritenuti meno gravi se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi più gravi il richiamo è trasmesso alle strutture universitarie presso cui presta servizio il soggetto trasgressore in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore è escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 5.

Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova società delle conoscenze.

2. L'Università amplia l'offerta formativa superiore attraverso le modalità di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

3. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attività didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

4. L'Università può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso Scuole di Specializzazione previste per legge, Corsi di Perfezionamento, Master di I e II livello ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

5. L'Università promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze.

3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

4. Accoglie i bisogni di formazione della società globale e, in particolare, recepisce le istanze della comunità degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitari nel Paese di origine.

5. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

Art. 7.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione costituisce un obiettivo strategico che l'università intende perseguire riconoscendo la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.

2. L'Ateneo favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti per lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative. A tal fine favorisce gli accordi, i contatti, l'adesione a reti e consorzi, la stipula di convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative e scientifiche anche attraverso l'istituzione di corsi di studio disgiunti o congiunti con Atenei di altri Stati, l'adeguamento di curricula formativi e l'impiego di lingue straniere, in particolare della lingua inglese.

Capo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 8.

Organi dell'Università

1. Sono Organi dell'Università(NOTA1- L'elenco degli organi dell'Università è stato compilato prevedendo, fin dalla prima istanza, più di una Facoltà. Nel caso dell'istituzione di una sola Facoltà, le diciture espresse al plurale vanno considerate al singolare (esempio: i Direttori = il Direttore, ecc.).):

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) Il Rettore;

d) Il Senato Accademico;

e) Il Direttore Amministrativo;

f) Il Nucleo di Valutazione;

g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
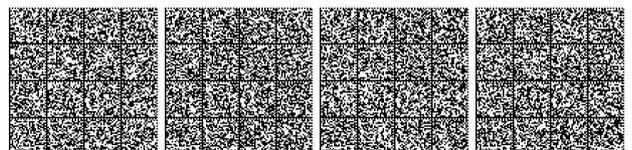
2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i Consigli di Facoltà;

b) i Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali;

c) i Consigli di Corsi di Laurea.

3. Le assemblee collegiali degli organi dell'Università possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 9.

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Presidente dell'Associazione E.F.I.R.O;

b) il Rettore;

c) 9 consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università fra i membri nominati dalla stessa Associazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.

5. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

6. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

10. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza «ad horas».

11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O., almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 10.

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b) nomina il Rettore, su proposta dell'E.F.I.R.O., tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

c) può nominare tra i professori, su conforme parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;

d) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il Direttore Amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri;

e) nomina il Presidente ed i membri del Nucleo di Valutazione Interno e del Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il regolamento di funzionamento;

f) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto e i ricercatori. L'Università recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;

g) approva i ruoli organici del personale tecnico - amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

h) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

i) delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuove Facoltà, Corsi di studio, nonché la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

j) definisce la Carta dei servizi e il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;

k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

l) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

m) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

n) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

o) decide sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

p) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

r) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

s) delibera i regolamenti dell'Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà;

t) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

u) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

v) determina, sentita la E.F.I.R.O. e su proposta del Direttore Amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Università o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

w) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Dipartimenti e/o Centri Dipartimentali;

x) nomina i Presidi di Facoltà e i Direttori di dipartimento e dei Centri Interdipartimentali che durano in carica un triennio;

y) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici;

z) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti;

aa) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo;

bb) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

cc) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

dd) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del Senato Accademico;

ee) delibera l'istituzione di nuove Facoltà e nuovi Corsi di Studi, nel rispetto della normativa vigente;

ff) delibera il Regolamento generale di Ateneo;

gg) delibera sentito il Senato Accademico il Codice Etico e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente.

Art. 11.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il Consiglio stesso;

c) è membro del Senato Accademico;

d) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;

e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

g) il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra le personalità di cui all'art. 9 lettera *b)*, dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione periodica;

c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;

d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;

f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti;

h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;

i) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti, nei limiti della normativa vigente;

j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo, nella prima seduta immediatamente successiva;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

3. Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Composizione del Senato Accademico

Il Senato Accademico è composto da:

Rettore

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidi di Facoltà

Direttore Amministrativo, il quale esercita le funzioni di Segretario verbalizzante, con voto consultivo.

Art. 14.

Competenze del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attività didattica e di ricerca;

c) propone al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

d) delibera il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione;

e) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

g) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;

h) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attività di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line;

i) esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai Consigli di Facoltà;

j) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento delle attività di informazione e orientamento destinate agli studenti;
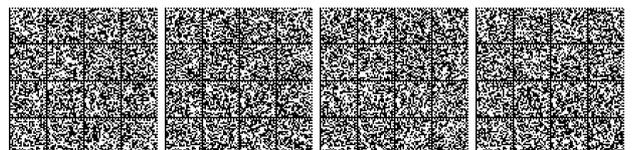
k) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

l) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente;

m) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;

n) definisce i contenuti dei Corsi di Studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

o) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonché il materiale didattico erogato ed i servizi offerti;

p) approva il Manifesto generale degli studi;

q) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreché le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;

r) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno;

s) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle Facoltà, dei Corsi di studio, o di Corsi post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici;

t) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti;

u) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

v) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione;

w) programma le attività didattiche dei Corsi di studio e delle altre attività formative;

x) approva il Regolamento didattico di Ateneo;

y) approva il Regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione;

z) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione sull'adozione del Codice Etico e sue modificazioni.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

Capo III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.

Facoltà

1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Facoltà è così composto:

il Preside;

i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della Facoltà, con un minimo di uno.

3. Funge da segretario il Professore più giovane in ruolo.

Art. 16.

Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

2. In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.

3. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attività didattiche;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio e coordinando le attività dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Università, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 17.

Consiglio di Facoltà

1. Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

2. In particolare il Consiglio di Facoltà:

a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facoltà, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facoltà;

c) programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor;

e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi;

f) propone l'istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento;

g) delibera il calendario delle attività didattiche;

h) formula proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa».

Art. 18.

Dipartimenti

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse.

3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

promuove e coordina l'attività di ricerca;
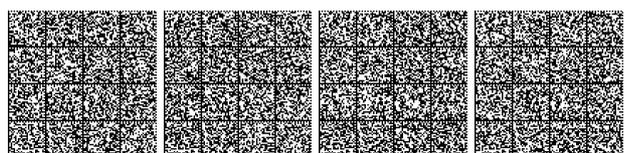
organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 19.

Direttore di Dipartimento

1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilità o di impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilità o impedimento.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) propone gli orientamenti generali di ricerca;

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e) è membro di diritto del Senato Accademico;

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo.

4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilità, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 20.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione;

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica;

h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21.

Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza:

a) coordina l'attività didattica;

b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;

c) sperimenta nuove modalità didattiche;

d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà;

e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà.

2. Fanno parte del Consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso;

b) i ricercatori confermati;

c) i coordinatori dei Tutor;

d) una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unità per ogni cinquecento iscritti al Corso.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *d)* del comma precedente sono stabilite da regolamento.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Art. 22.

Strutture amministrative e Direttore Amministrativo

1. L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo.

3. Il Direttore Amministrativo dell'Università, nominato ai sensi dell'art. 10 lettera d, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale.

4. Il relativo contratto definirà diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

5. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

6. Il Direttore Amministrativo:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) esplica una generale attività di indirizzo e direzione dell'amministrazione;

c) è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli ambiti di sua competenza;

e) sovrintende all'attività delle strutture centrali e periferiche, verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo;

g) opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione;

h) esercita l'attività disciplinare sul personale tecnico amministrativo;

i) sentita la E.F.I.R.O., propone al Consiglio di Amministrazione, eventuali compensi per gli Organi dell'Università.

Capo IV

ORGANI CONSULTIVI, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Art. 23.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge n. 537/1993, ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La sua composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 370/1999. La nomina del Presidente e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Università provvede al personale e ai servizi di supporto alle attività del Nucleo.

3. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

4. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 24.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti.

2. Tale Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 25.

Collegio di disciplina

1. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio.

2. Il collegio è composto da tre componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente è eletto dal collegio, fra i suoi componenti.

3. I pareri del Collegio hanno carattere vincolante. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

4. La carica di componente è gratuita e incompatibile con ogni altra carica negli Organi dell'Università ad eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.

5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione e durano in carica due anni.

6. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

9. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

11. Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Art. 26.

Gradazione delle sanzioni

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1) la censura;

2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Capo V

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 27.

Personale docente

1. L'Università soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a contratto.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

3. Contratti per attività didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Da tali contratti devono risultare:

a) l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universi-

taria. L'organico dell'Università è definito dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione.
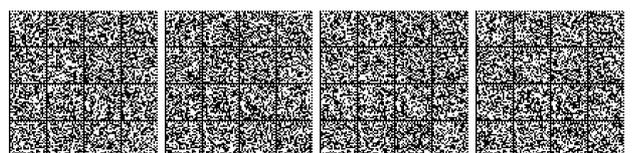
5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28.

Tutor, collaboratori linguistici ed informatici

1. L'interazione continua fra studenti e Università è garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.

2. Il rapporto di lavoro dei tutor è disciplinato da contratti di lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facoltà interessate.

3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.

Art. 29.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il Direttore Amministrativo.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.

Capo VI

STUDENTI

Art. 30.

Studenti iscritti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi dell'Università stessa.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione, purché siano in regola con il pagamento delle tasse.

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

Art. 31.

Tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

2. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Incompatibilità

1. È fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi che si assentino per tre volte consecutive o che in un anno accademico facciano registrare più del 40% di assenze nelle sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 29 del previgente statuto non sia stato possibile costituire gli organi di cui all'art. 8 del presente statuto, il comitato è prorogato per un periodo non superiore a trentasei mesi, su proposta dell'Associazione EFIRO.

2. Il Consiglio di Facoltà si costituisce con l'incardinamento nell'Università di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di I fascia.

3. In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del Comitato Ordinatore si darà corso alla nomina di un nuovo Comitato secondo le modalità di cui al punto 2.

4. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attività scientifica spetta alle Facoltà istituite.

5. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università.

6. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Università, a meno che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la procedura ministeriale ove prevista.

Art. 34.

Disposizioni finali

1. Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O.

2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Benevento, 18 aprile 2013

Il rettore: FANTOZZI

13A04152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Segretario generale n. 144 del 18 aprile 2013.

N. marchio	Impresa	Sede
81 MO	A-ERRE-DUE-di Montrosi Rita e C. Sas	Marano s/P (MO)

13A04167

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di undici nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 20 maggio 2013, ha in emissione undici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «C04», «D41», «J36», «M83», «Z22», «T20», «S17», «E12», «F03», «R03» e «G01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «C04», «D41», «J36», «M83», «Z22», «T20», «S17», «E12», «F03», «R03» e «G01» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «CO3», «D40», «J35», «M82», «Z21», «T19» «S16», «E11», «K04» e «R02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

13A04193

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-115) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
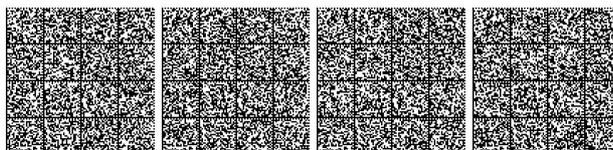
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.